



OGGETTO: Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive. Revoca della D.G.R 1125 del 21/12/2015

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio "Attività produttive, lavoro, turismo, cultura, internazionalizzazione", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Lavoro e Formazione";

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1,

DELIBERA

- Di revocare la D.G.R. 1125 del 21/12/2015.
- Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra la Regione Marche e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per regolare i rapporti e gli obblighi reciproci concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro, contenuto nell'allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire che le risorse finanziarie destinate dalla Regione Marche all'attuazione della convenzione di cui sopra sono pari ad euro 4.208.064,00 e sono a carico, per l'annualità 2016, del Bilancio regionale di previsione 2016-2018, di cui all'Asse 1 - priorità 8.7 del POR FSE, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

A

X



- Di destinare pertanto in favore delle cinque Province, la somma di euro 4.208.064,00, disponibile sul bilancio regionale pluriennale vigente 2016/2018 per l'annualità 2016 come di seguito indicato:
 - o Capitolo **2150410008** (ex32105603)(e/1201050071 ex 20206001 e 1201010140 ex 20125001 acc.ti 5 e 6 anno 2016 rispettivamente per euro 20.779.791,76 ed euro 14.545.854,23) per euro **3.576.854,48**
 - o capitolo **2150410007** ex 32101690 per euro **631.209,52**
- Di stabilire che le somme previste dalla presente deliberazione esauriscono le risorse destinate dalla Regione Marche al sostegno dei costi del personale relativi alla gestione provvisoria dei servizi per il lavoro, di cui alla convenzione in oggetto.
- Di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato a sottoscrivere la Convenzione oggetto del presente atto, autorizzandolo ad apportare, prima della sottoscrizione, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

P
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

1



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013.
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013.
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013.
- Decisione della Commissione C(2014) 9916 final del 12.12.2014 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
- Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del consiglio sul programma di Stabilità 2015 dell'Italia.
- Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento EU n. 1303/2013.
- Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
- Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.
- Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- Legge n. 183 del 10.12.2014, "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro".
- Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015.
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
- L 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm..
- L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 – "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
- D.G.R. n. 280 del 02/02/2015 "Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente "Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province".
- Decreto Direttoriale n. 377/V del 18 novembre 2015

2



B) MOTIVAZIONI

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della Legge 56/2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi.

Vista la Legge n. 183/2014 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro" che prevede il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, nonché l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpl.

Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", all'articolo 1, comma 427, prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore.

Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.

Visto l'Accordo Quadro (repertoriato agli atti n. 141/CSR del 30 Luglio 2015) in materia di politiche attive per il lavoro, che richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, mediante la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, per la regolazione della collaborazione interistituzionale. In particolare l'Accordo sancisce l'impegno del Governo e delle Regioni a reperire risorse per i costi del personale a tempo indeterminato dei servizi dell'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che al fine di garantire i livelli essenziali di prestazioni in



materia di servizi e politiche attive del lavoro, stabilisce che il Ministero del lavoro, Regioni e Province autonome definiranno, un Piano finalizzato all'erogazione delle politiche attive mediante l'utilizzo coordinato di fondi (nazionali, regionali e del Fondo Sociale Europeo) e che il Ministero del lavoro stipulerà, con ogni Regione e con le Province autonome, una **convenzione** per regolare i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (art. 11).

Considerato che in data 20 ottobre 2015, la Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome, ha espresso parere favorevole, sullo schema di Convenzione da stipularsi tra le Regioni e il Ministero stesso, come stabilito dalla normativa sopra riportata, predisposto dal Coordinamento delle Regioni in data 13 ottobre 2015, e approvato to uno, il 14 Ottobre 2015, dalla IX Commissione (Istruzione Formazione e Lavoro).

Considerato il Decreto Direttoriale n. 377/V del 18 novembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che destina risorse pari a 140 milioni di euro, ai sensi dell'art 15 comma 3 del DDL n. 78/2015 e ai sensi dell'art.33 del DLgs n. 150/2015 da ripartirsi nell'ambito delle convenzioni da stipularsi con le Regioni a statuto ordinario, e che assegna alla Regione Marche euro 8.416.127.

Le risorse finanziarie destinate dalla Regione Marche all'attuazione della convenzione di cui all'allegato A del presente atto, sono pari ad euro 4.208.064,00 per l'annualità 2016 del bilancio regionale di previsione 2016-2018 come di seguito indicato:

- Capitolo **2150410008** (ex32105603)(e/1201050071 ex 20206001 e 1201010140 ex 20125001 acc.ti 5 e 6 anno 2016 rispettivamente per euro 20.779.791,76 ed euro 14.545.854,23) per euro **3.576.854,48**
- capitolo **2150410007** ex 32101690 per euro **631.209,52**.

Al fine di dare attuazione al citato articolo 11 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e approvare lo schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche, in data 21 dicembre 2015 è stata emanata la D.G.R. 1125.

In data 27 gennaio 2016 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha chiesto alla Regione Marche di apportare alcune modifiche e/o integrazioni di natura sostanziale, allo schema di convenzione approvato. Pertanto è necessario revocare la D.G.R. 1125 del 21/12/2015 al fine di recepire le modifiche ministeriali e approvare lo schema di convenzione contenuto nell'allegato A della presente deliberazione, con il quale le parti firmatarie regolano i rapporti e gli obblighi concernenti la gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Marche, in primis al fine di garantire la continuità dei servizi stessi nella fase di transizione, per le annualità 2015 e 2016. Con il presente atto la Regione Marche si impegna altresì a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego pubblici, in attuazione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro del 30 luglio 2015.



C) PROPOSTA

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente ad oggetto: **"Approvazione dello Schema di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Marche relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e le politiche attive. Revoca della D.G.R 1125 del 21/12/2015"**.

Il Responsabile del Procedimento

(Rosella Bugatti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto, intesa come disponibilità, per la somma complessiva di euro **4.208.064,00**, a carico dei capitoli del bilancio 2016/2018 con riferimento alla annualità 2016 come di seguito specificato:

- Capitolo **2150410008** per euro **3.576.854,48**
- capitolo **2150410007** per euro **631.209,52**

La responsabile P.O. Controllo Contabile della Spesa 3

(Argentinò Bigoni)

P.F.POLITICHE COMUNITARIE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR E FSE

Si autorizza l'incidenza degli oneri finanziari derivanti dal presente atto e pari ad Euro **4.208.064,00** sui capitoli del bilancio 2016/2018 con riferimento alla annualità 2016;

- Capitolo **2150410008** per euro **3.576.854,48**
- Capitolo **2150410007** per euro **631.209,52**

Il Dirigente della P.F.

(Mauro Terzoni)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF LAVORO E FORMAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione contenuta nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Dirigente della P.F.

(Fabio Montanini)



PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il Dirigente del Servizio
(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta
(Elisa Moroni)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

P

A

f



ALLEGATO A

CONVENZIONE
TRA
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
E
REGIONE MARCHE

(di seguito, denominate PARTI)

VISTO

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- La Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di Riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma

J



seduta del	- 8 FEB 2016	pag.
delibera,	91	10

2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;

- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione *ex ante* che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;
- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";
- L'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

PREMESSO CHE

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", identifica all'articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;



- la medesima legge, all'articolo 1, comma 89, dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro", prevede, inoltre, all'articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- la medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all'articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all'articolo 1, comma 427, prevede, *inter alia*, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;
- il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini

2



dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate. Il comma 5 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione;

- il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza



non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo;
- lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
- l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

CONSIDERATO CHE

- Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una



convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;

- le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
- nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, le Parti concordano sull'esigenza che la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione;
- in attuazione dell'art. 15, commi 1 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in materia, mediante l'utilizzo di risorse a valere su PON e POR, nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente Convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Marche, come descritto nei seguenti commi.
2. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:



- a) Verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel decreto ministeriale da assumersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015.
 - b) Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
 - c) Indirizzo e vigilanza sull'istituenda Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (di seguito ANPAL), per l'espletamento delle sue attività.
 - d) Definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione del collocamento delle persone con disabilità e del collocamento obbligatorio delle persone non vedenti.
3. L'ANPAL svolge le funzioni conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 150/2015.
 4. Alla Regione Marche restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
 - a. Identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015.
 - b. Accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015.
 - c. Interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
 5. Spetta inoltre alla Regione Marche, a decorrere dalla data di operatività delle convenzioni di cui al successivo art. 2, punto 1, la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione, di seguito denominati CIOF) secondo le modalità previste dall'articolo 2.
 6. La Regione Marche attraverso i CIOF, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della presente Convenzione, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015.
 7. La Regione si impegna a individuare, misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 2

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

✕



1. In attuazione della presente Convenzione la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni con gli Enti di Area Vasta, per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. La Convenzione di cui al comma 1 prevede:
 - a) le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell'ambito territoriale stabilito dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante il ricorso all'assegnazione temporanea, alla Regione, per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della costituzione dei Centri per l'impiego.
 - b) L'individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della categoria, della posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni strumentali assegnati.
 - c) L'imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato secondo il presente articolo.
 - d) La delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli Enti di Area Vasta alle Regioni.
 - e) Gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell'esercizio della prestazione e della vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa.

Art. 3

(Quadro finanziario)

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e in attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016. Per l'annualità 2015 sono stati assegnati alla Regione Marche, con DD 377/V/2015 euro 8.416.127, calcolati ai sensi del citato articolo 15 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.



2. La Regione Marche si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, in particolare per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati e/o con le misure e nei limiti degli importi previsti dal Programma operativo regionale FSE 2014-2020, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

Art. 4

(Funzioni ulteriori)

1. In via transitoria, a norma dell'art. 11, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015, oltreché tramite i CIOF, la Regione Marche svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. In particolare i soggetti privati accreditati opereranno in maniera integrativa e non sostitutiva, secondo un modello cooperativistico pubblico – privato. Non saranno comunque assegnate ai privati funzioni amministrative e/o certificative sullo status delle persone.
2. Le Parti convengono, di non affidare all'ANPAL alcuna funzione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e).

Art. 5

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all'annualità 2017.
2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati.

Data _____

Regione Marche

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali